

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 4 novembre 2025 - n. XII/1109

Presa d'atto della cessazione della sospensione dalla carica di consigliere regionale della signora Barbara Mazzali e della contestuale cessazione della supplenza affidata al signor Giorgio Bontempi

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale), che dispone che «l'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico di assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012»;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), che dispone che «la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione»;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2023, n. 1 (XII legislatura - Nomina dei componenti della Giunta regionale), ai sensi dell'articolo 25, comma 6, dello Statuto d'autonomia, con il quale la consigliera Barbara Mazzali è stata nominata assessore regionale;

Richiamata la propria deliberazione 15 marzo 2023, n. XII/1 (Presa d'atto della sospensione e temporanea sostituzione dei consiglieri regionali nominati assessori regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 3), con la quale, a seguito della nomina della signora Barbara Mazzali alla carica di assessore regionale, è stata disposta la sospensione temporanea della stessa dalla carica di consigliere regionale a decorrere dal 10 marzo 2023 ed è stata disposta la sostituzione temporanea della stessa con il signor Giorgio Bontempi, candidato nella lista provinciale avente come contrassegno «Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni», nella circoscrizione provinciale di Brescia;

Preso atto che la signora Barbara Mazzali in data 22 ottobre 2025 (prot. Regione Lombardia n. A1.2025.0880760) ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore regionale;

Dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2025, n. 397 (Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale), è stata modificata la composizione della Giunta regionale e che pertanto la signora Barbara Mazzali dal 22 ottobre 2025 non riveste più la carica di assessore regionale;

PRENDE ATTO

- della cessazione della sospensione temporanea dalla carica di consigliere regionale della signora Barbara Mazzali con decorrenza dal 22 ottobre 2025;

- della contestuale cessazione della supplenza affidata al signor Giorgio Bontempi.

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 4 novembre 2025 - n. XII/1110

Risoluzione concernente le criticità connesse al decreto biometano (d.m. 15 settembre 2022) - Parte dell'investimento 1.4 del PNRR

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 16, approvata dalla Commissione speciale «PNRR, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali» in data 20 ottobre 2025;

Presenti	n.	51
Votanti	n.	51
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione n. 16 concernente le criticità connesse al decreto Biometano (d.m. 15 settembre 2022) - parte dell'Investimento 1.4 del PNRR, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'articolo 18, comma 3, dello Statuto che prevede la possibilità di costituire commissioni speciali;
- l'articolo 25, comma 2, del Regolamento generale che stabilisce che «Il Consiglio può istituire commissioni speciali con competenza su questioni specifiche. In tal caso la deliberazione istitutiva dispone in ordine alla durata e alle eventuali competenze connesse delle commissioni permanenti»;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. XII/10 del 4 aprile 2023 con la quale è stata istituita la Commissione speciale «PNRR, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali»;

considerato che

la Commissione speciale PNRR annovera tra le sue competenze anche il monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali, anche in merito all'andamento dell'utilizzo dei fondi stessi e della loro distribuzione;

visti, altresì

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l'economia e la società europea più sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01) del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;
- la Comunicazione della Commissione (2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (Normativa europea sul clima);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e, in particolare:
 - a) l'articolo 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;

- b) l'articolo 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficienziamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
- c) l'articolo 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 - II.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare» assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000, di cui 1.730.400.000 euro è da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:

- a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) n. 2021/241;

considerato

l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³ entro il 31 dicembre 2023 e fino ad almeno 2,3 miliardi di m³ entro il 30 giugno 2026;

visto

il decreto 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR» (cosiddetto decreto Biometano), che ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro.

preso atto che

il sopra citato decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione stabilendo, tra l'altro, che accedono agli incentivi gli impianti che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026 e dove viene definita «data di entrata in esercizio di un impianto»: data in

cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto; considerato che

Regione Lombardia risulta leader nel settore, con l'installazione di oltre 500 impianti di produzione di biogas e biometano da risorse agricole e agroforestali promossi da aziende agricole singole o consorziate, di cui ben 133 sono riconversione degli impianti esistenti che, ottimizzando la vicinanza alla rete del trasporto del gas naturale, possono fare una riconversione e continuare nella produzione virtuosa di energia rinnovabile producendo gas rinnovabile e non più energia elettrica;

visti, inoltre

gli obiettivi fissati sia dal citato decreto «Biometano» entro il 30 giugno 2026, sia dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) entro il 2030, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, ossia 500 milioni di standard metri cubi di biometano l'anno e 5,7 miliardi di metri cubi di biometano all'anno, la Regione Lombardia potrebbe, nel giro di 2 anni, produrre il 10 per cento della produzione del 2030, già preventivata in progetti, autorizzati e pronti a partire;

considerato che

l'investimento PNRR 1.4, di cui il decreto «Biometano» è strumento attuativo, prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro, 420 milioni di euro provenienti dal fondo PNRR, e si prevede che determini un incremento dell'occupazione nella nostra Regione di circa 4 mila occupati stabili nelle nuove iniziative, nonché il trattamento di 3,5 - 4 milioni di tonnellate di effluenti zootecnici: si tratta di elementi fondamentali per rendere la Regione Lombardia ancor più autosufficiente, non solo dal punto di vista energetico, ma anche da quello della produzione di fertilizzanti, trasformando in risorsa i reflui zootecnici e gli scarti agricoli delle produzioni agroalimentari lombarde;

viste

le risultanze del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione speciale PNRR, monitoraggio sull'utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali ed in particolare l'audizione del 3 settembre 2025 del Presidente del CIB (Consorzio Italiano Biometano) e il Chief executive officer di EDS (Dentro il Sole S.r.l.) in merito al decreto «Biometano» - parte dell'Investimento 1.4 del PNRR e il/ii successivo/i incontri di approfondimento con l'Assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, nonché con l'Assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, e le rispettive Direzioni generali della Giunta regionale;

preso atto che

- il decreto «Biometano» permetterebbe di creare in Lombardia circa quaranta nuovi impianti e consentirebbe una riconversione di circa centotrenta impianti da biogas a biometano;
- è grazie ai più di cinquecento impianti a biogas presenti in Lombardia che, convertendo quasi 4 milioni di tonnellate/anno di effluenti zootecnici in digestato, si riduce il rilascio atmosferico incontrollato di ammoniaca e metano da stocaggi ed operazioni culturali, trasformando un problema in una grande risorsa energetica, e rilevato che il digestato, conseguente la fermentazione anaerobica dei reflui nei reattori per la produzione di «biogas» o «biometano», presenta caratteristiche di ammendante e fertilizzante del tutto paragonabili ai prodotti di sintesi;

preso atto, inoltre, che

Regione Lombardia con la collaborazione di Ersaf (Ente regionali per i servizi all'agricoltura e alla foresta), insieme al Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ha avviato un percorso di sperimentazione su ampia scala mediante l'impiego del digestato unitamente all'utilizzo degli inibitori di nitrificazione per raccogliere elementi scientifici a supporto nel breve periodo ad una richiesta di deroga all'attuale direttiva nonché a tendere ad una revisione complessiva della direttiva nitrati nell'obiettivo comune di giungere al riconoscimento a livello europeo di una parifica del digestato come ammendante e/o fertilizzante naturale posto che la concimazione è per il settore primario l'elemento essenziale e vitale soprattutto se si considerano le criticità commerciali (dipendenza da paesi extra UE) e le prossime limitazioni ambientali legate ai fertilizzanti di sintesi ed in particolare all'urea;

considerato, quindi, che

l'incentivazione, la diffusione e lo sviluppo delle suddette tecnologie, oltre a costituire un contributo rilevante alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), in particolare mediante una fonte programmabile, possono altresì rappresentare un efficace

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 19 novembre 2025

ce strumento di sostegno al reddito degli imprenditori agricoli e degli operatori del comparto zootecnico, concorrendo conseguentemente al rafforzamento e alla valorizzazione delle filiere zootecniche di qualità lombarde, che rendono la Regione Lombardia il principale produttore, a livello comunitario, di prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) nei settori lattiero-caseario e della trasformazione delle carni, sia bovine che suine;

preso atto che

dall'audizione sopra citata sono emerse delle criticità connesse alla V asta compiuta dal G.S.E. pubblicata in data 17 aprile 2025 relativamente alla scadenza del 30 giugno 2026, stabilita dal decreto «Biometano» - parte dell'Investimento 1.4 del PNRR, e all'assoluta incompatibilità con la reale messa in esercizio degli impianti autorizzati con la succitata asta. Infatti, secondo le stime degli audit, sarebbero necessari almeno 18 mesi di tempo a partire dalla chiusura della asta poiché la definizione di fine lavori presuppone l'entrata in esercizio con «l'avvio della produzione fisica del biometano»;

richiamata e recepita

in ogni sua parte la risoluzione n. 11 concernente le azioni per la riduzione delle emissioni precorritrici del particolato e dei gas serra derivanti dalla zootecnia adottata dal Consiglio regionale della Lombardia in data 18 marzo 2025;

a conclusione dell'articolato lavoro di approfondimento compiuto in commissione anche sulla base dei qualificati contributi pervenuti;

impegna la Giunta regionale

in merito ai progetti compresi nell'Investimento 1.4 del PNRR ed in particolare quelli relativi alla V asta realizzata dal G.S.E. e pubblicata in data 17 aprile 2025 in esecuzione del decreto «Biometano» (d.m. 15 settembre 2022):

- 1) a intervenire in tutte le sedi governative, in particolare il Ministero dell'Ambiente e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. affinché si trovi una soluzione che consenta agli operatori che sono stati autorizzati dal G.S.E. a realizzare gli impianti per la produzione di biometano nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR e per i quali hanno ottenuto un finanziamento pari al 40 per cento dell'investimento di riuscire a realizzare gli impianti e ad utilizzare pienamente le risorse stanziate dal Governo e allocate all'interno della Missione 2 - transizione ecologica, riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e contrasto al climate change;
- 2) a individuare la soluzione più efficace tenendo conto, a titolo puramente indicativo e in ragione dei qualificati approfondimenti compiuti, delle seguenti proposte:
 - a. ottenere dalla Commissione europea la revisione della scadenza del 30 giugno 2026 almeno per le misure inserite nella Missione 2 e legate alla decarbonizzazione e alla riduzione di emissioni CO2;
 - b. riconsiderare il perimetro del cosiddetto «fine lavori» collegandolo alla dimostrazione di essere in grado di avviare la produzione fisica di biometano e conseguentemente slegandolo dall'entrata in esercizio;
 - c. nel caso non si possa procedere con le richieste di cui ai punti a) e b), di prevedere il trasferimento di tali investimenti su altri fondi quali il Piano nazionale complementare o i fondi di coesione, nonché di prorogare di almeno diciotto mesi la scadenza del decreto;

si impegna a sostenere

in tutte le sedi istituzionali nazionali ed europee la Giunta regionale che, insieme al Masa (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), a CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), nonché con Ersaf (Ente regionali per i servizi all'agricoltura e alle foreste), lavora al fine di far autorizzare a livello europeo la parificazione del digestato a un ammendante naturale e per promuovere l'utilizzo di tecnologie per il trattamento del digestato atte a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 4 novembre 2025 - n. XII/1111

Mozione concernente il sostegno alla piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e agli organismi internazionali, nonché supporto a tutte le iniziative volte alla cessazione dell'isolamento diplomatico di Taipei

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 47
Votanti	n. 47
Non partecipanti al voto	n. 0
Voti favorevoli	n. 47
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 370 concernente il sostegno alla piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e agli organismi internazionali, nonché supporto a tutte le iniziative volte alla cessazione dell'isolamento diplomatico di Taipei, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

- Taiwan, una delle democrazie più avanzate dell'Asia orientale e meridionale, attore cruciale dell'area dell'Indo-Pacifico, ha sviluppato stretti legami - economici, culturali e politici - con molti Stati di quella regione;
- membro dell'Organizzazione mondiale del commercio dal 2002, Taiwan intrattiene stabilmente intensi rapporti commerciali ed economici con numerosi Stati, avendo peraltro sottoscritto, dal 2013 a oggi, accordi di libero scambio (F.T.A.) con più Paesi;
- fin dal 2003, la Commissione europea ha attivato un Ufficio europeo di rappresentanza economica e commerciale a Taipei. L'Unione europea, infatti, rappresenta per Taiwan il quarto partner commerciale dopo Cina, Stati Uniti e Giappone e, negli ultimi anni, sia l'UE sia diversi Stati membri dell'Unione hanno sviluppato e intensificato con Taiwan proficue e solide relazioni;
- con propria risoluzione, approvata il 15 settembre 2022, sulla situazione nello stretto di Taiwan, il Parlamento europeo ha sostenuto «con forza la piena partecipazione di Taiwan in qualità di osservatore alle riunioni, ai meccanismi e alle attività degli organismi internazionali, quali ad esempio l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»;

premesso, altresì, che

- con risoluzione (n. 8-00064), concernente la «piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e ai meccanismi specializzati delle Nazioni Unite», approvata il 18 settembre 2024, la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad «intraprendere iniziative al fine di sostenerne la partecipazione significativa di Taiwan alle agenzie e ai meccanismi specializzati delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale e la Convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in qualità di membro nei casi in cui la statutarietà non costituisca un requisito per la membership e come osservatore ad ospite laddove lo sia, e sostenendo inoltre ogni iniziativa volta alla cessazione dell'isolamento diplomatico di Taiwan»;
- tale risoluzione, sottoscritta da componenti della III Commissione permanente iscritti ai gruppi parlamentari di maggioranza, è stata approvata all'unanimità dei membri della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati;

rilevato che

- dal 1992 è attivo il Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-R.O.C., che - come riporta il portale governativo dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei - «contribuì alla decisione» del Governo,